

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1996)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1962 (V. Stampati nn. 3342 e 3473)

d'iniziativa dei deputati RAFFAELLI e SANTI (3342) e QUINTIERI (3473)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1962*

Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo e temporaneo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammogliati o vedovi con prole che non usufruiscono di alloggio di servizio, è corrisposta una indennità di alloggio nelle seguenti misure mensili:

- a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti, lire 11.200;
- b) nelle altre sedi, lire 9.180.

Per il personale celibe o vedovo senza prole che non possa fruire di alloggio di servizio e sia, quindi, costretto o autoriz-

zato ad alloggiare in abitazioni private, l'indennità di alloggio è stabilita nella misura mensile di lire 5.000.

L'indennità di alloggio spettante ai sottufficiali, vigili scelti e vigili è esente da ritenute per imposte dirette.

Art. 2.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono cessati dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età, o per infermità dipendente da cause di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto il 65° anno di età, compete l'indennità

speciale prevista dall'articolo 84 della citata legge n. 469, a decorrere dal 1° gennaio 1958 per i marescialli e i brigadieri, dal 1° gennaio 1961, o dal collocamento a riposo se avvenuto posteriormente a quest'ultima data, per i vice brigadieri, vigili scelti e vigili.

La stessa indennità speciale compete dalla data del collocamento a riposo ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nelle stesse condizioni e per gli stessi motivi, siano cessati o cessino dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e prima dell'avvenuto inquadramento previsto dagli articoli 87, 88, 89, 91 e 92 della legge stessa, purchè al momento della cessazione dal servizio non abbiano compiuto il 65° anno di età.

Art. 3.

L'integrazione di cui all'articolo 100 della legge 13 maggio 1961, n. 469, spetta anche al momento del collocamento a riposo ai

sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo, titolari di pensioni a carico della Cassa di previdenza dipendenti Enti locali, che siano cessati o cessino dal servizio posteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta e prima della sistemazione in ruolo prevista dall'articolo 92 della legge stessa. Per il periodo predetto i sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo mantengono l'iscrizione alla citata Cassa di previdenza dipendenti Enti locali.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio 1961-62 con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.